



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. 6 in data 17/03/2020

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL DIVIETO DI STANZIAMENTO NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E NEI CIMITERI PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO DELLE AREE, ED ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLA COLLETTIVITA'.

Emessa da: SINDACO

A firma di: PANZACCHI BARBARA

Soggetti destinatari: CITTADINANZA -



COMUNE DI MONGHIDORO
Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL DIVIETO DI STANZIAMENTO NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E NEI CIMITERI PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO DELLE AREE, ED ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLA COLLETTIVITA'.

Ordinanza n. 6/2020 del 17/03/2020

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, acquisita agli atti con Prot.n. 55479 del 24/02/2020, con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione EmiliaRomagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante“Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 10 marzo 2020 con cui si è disposto di chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l'esclusione dei banchi alimentari laddove assicurassero la distanza minima tra le persone;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ulteriore ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 14 marzo 2020, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19
- Il Decreto Legge " Cura-Italia" emanato dal Governo il 16/03/2020 contenente svariate misure su fisco, lavoro, sanità ed ulteriori misure a favore dei lavoratori e della collettività;

CONSIDERATO

-che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nazionale ed internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica e che vige il particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM del 11.03.2020;

TENUTO CONTO

-che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020 sulla base delle quali "sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", si continuano a registrare nel Comune di Monghidoro comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto divieto, in particolar modo presso parchi e giardini pubblici;

-che in tutte le attività commerciali e le attività produttive del Comune di Monghidoro, non è garantita in maniera certa ed inconfutabile la possibilità per i lavoratori di osservare la distanza interpersonale di almeno un metro;

RITENUTO

-che per il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della divulgazione del virus COVID-19, si rende oltremodo necessario vietare l'utilizzo dei giochi, attrezzature, e panchine all'interno dei parchi, giardini comunali ed aree verdi pubbliche e di vietare l'utilizzo di panchine su tutto il territorio comunale, nonché dei cimiteri comunali e di dover, quindi, adottare un provvedimento di limitazione della fruizione dei summenzionati luoghi pubblici,

-che per il raggiungimento di tale obiettivo e per la tutela dei lavoratori delle attività commerciali e produttive del Comune, nonché della collettività tutta, si rende necessario anche statuire sulla necessità dell'utilizzo di mascherine di protezione per tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa nei siti commerciali e nelle attività produttive alle quali è consentita l'apertura ai sensi delle disposizioni governative emanate nel D.P.C.M. dell'11/03/2020;

VISTO

l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

A chiunque e con effetto e decorrenza dal 18/3/2020

- a) il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;
- b) il divieto di stazionare all'interno di parchi, giardini pubblici ed aree verdi pubbliche, compresi i cimiteri comunali;
- c) l'utilizzo delle mascherine per tutti i lavoratori delle attività commerciali e delle attività produttive del Comune.

DISPONE

Che in materia di notifica degli atti da parte del messo comunale, a seguito delle misure adottate per il contenimento del coronavirus, verranno effettuate sole le notifiche urgenti e indifferibili e ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; gli atti in deposito presso la casa comunale potranno essere ritirati solo su appuntamento.

RACCOMANDA

in ogni zona del Comune di Monghidoro il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza previste dal DPCM 11.03.2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar e al Capo dello Stato.

La presente ordinanza ha decorrenza dal 18/03/2020 e vale fino al 3.4.2020.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza è trasmessa alla polizia Locale ed alla Stazione dei Carabinieri per i controlli di competenza.

Il Sindaco

Avv. Barbara Panzacchi

Barbara Panzacchi



